



## **Deliberazione Giunta Regionale n. 411 del 09/09/2015**

Struttura di Missione -

Programmazione e Gestione delle Risorse Idriche

Oggetto dell'Atto:

Riordino del Servizio Idrico Integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO :**

- a. Che la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (nota come la legge Galli) in attuazione dei principi in materia di salvaguardia delle risorse idriche dettati dalle Direttive europee, istituiva il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), con lo scopo di razionalizzare la conduzione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, riducendo il frazionamento delle gestioni mediante il perseguimento di gestioni unitarie a livello di Ambito;
- b. Che, con Legge Regionale n. 14 del 21 maggio 1997, recante "*Direttive per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Legge n. 36 del 05.01.94*", la Regione Campania, ha delimitato gli Ambiti Territoriali *Ottimali* per il ciclo integrato delle acque e ha stabilito le modalità di costituzione delle Autorità di Ambito nella fattispecie di un consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell' articolo 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c. Che, con l'art. 3 della Legge Regionale n. 1/2007 (legge finanziaria regionale per l'anno 2007), è stato istituito un quinto ambito denominato "Terra di lavoro", estrapolando dall'Ente d'Ambito Napoli-Volturno, il territorio della Provincia di Caserta;
- d. Che il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme per la tutela dell'ambiente*", mantenendo sostanzialmente invariata la struttura organizzativa di cui alla Legge 36/94, prevede agli artt. 147 e ss. una dettagliata disciplina sull'organizzazione del servizio idrico integrato (introducendo peraltro, con il Titolo III della Parte III (Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi), importanti innovazioni);
- e. Che l'art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 ha stabilito di sopprimere le Autorità d'ambito territoriale di cui agli [articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), rinviando ad apposita Legge regionale, con decorrenza 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 216\2011 convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14;
- g. Che il successivo art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42 ha soppresso esclusivamente il soggetto giuridico "Autorità d'Ambito" ma non il sistema delle competenze allo stesso affidate e dunque, a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono state definitivamente soppresse le Autorità d'Ambito, per cui le funzioni alle stesse assegnate non potranno più essere assolte in carenza di una disciplina regionale che le riassegni, con gravi ripercussioni per i servizi pubblici essenziali inerenti il ciclo integrato delle acque;
- h. Che nelle more dell'emanazione di apposita legge per la riassegnazione delle competenze a nuovi soggetti da individuarsi in sostituzione delle Autorità d'Ambito, al fine di garantire la continuità delle funzioni originariamente assegnate alle Autorità di Ambito, le funzioni sono state affidate dalla Regione a Commissari Straordinari incaricati di avviare le procedure di liquidazione e assicurare lo svolgimento delle attività necessarie a garantire l'ordinaria amministrazione;

**RITENUTO :**

- a) Dunque necessario riordinare l'intera materia a livello regionale stante la necessità di adeguare la stessa sia rispetto alla normativa nazionale del 2006 più volte aggiornata, sia rispetto alla Legge regionale n. 14 del 21 maggio 1997;

**CONSIDERATO :**

- b) Che il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito, in conformità con la vigente normativa comunitaria e nazionale di settore, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale cooperazione con i Comuni;

- c) Che la normativa regionale disciplina l'organizzazione e la gestione, in ambito regionale, delle risorse idriche e del Servizio Idrico Integrato, anche per i profili relativi alla tutela dell'ambiente, ai livelli delle prestazioni e al ruolo dei Comuni;

**PRESO ATTO** che l'Ufficio legislativo del Presidente, ha partecipato alla stesura del disegno di legge di riordino del Servizio Idrico Integrato, allegato alla presente delibera;

**RITENUTO** di dover approvare il disegno di legge regionale di riordino del Servizio Idrico Integrato, in attuazione della normativa nazionale di settore;

**Propone** e la Giunta in conformità con voti unanimi

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, di

- a. approvare il disegno di legge regionale di riordino del Servizio Idrico Integrato in attuazione della normativa nazionale di settore;
- b. trasmettere il disegno di legge regionale al Consiglio Regionale per quanto di competenza;
- c. di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC.

Disegno di legge  
recante “Riordino del servizio idrico integrato e istituzione dell’Ente Idrico Campano”

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

*Oggetto e principi generali*

1. La Regione Campania riconosce che l’acqua è un bene collettivo di origine naturale, che va tutelato ed utilizzato prioritariamente per le occorrenze della vita umana, nel rispetto degli altri bisogni della flora e della fauna presenti nel territorio regionale e dei diritti inviolabili spettanti alle generazioni future per la fruizione di un integro patrimonio ambientale.
2. La presente legge detta norme in materia di servizio idrico integrato per:
  - a) individuare l’ambito territoriale ottimale di livello regionale per il servizio idrico integrato nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
  - b) riordinare la disciplina regionale del servizio idrico integrato e di quella concernente la tutela della risorsa idrica, nei limiti della competenza regionale;
  - c) definire la disciplina transitoria per garantire la continuità del sistema.
3. Il servizio idrico integrato è gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e leale cooperazione con enti locali.
4. La Regione Campania e gli enti locali del territorio regionale perseguono il bilanciamento fra offerta e domanda idrica per uso civile, nel rispetto ecocompatibile con gli altri usi produttivi e ambientali. Riconoscono che la disponibilità e l’uso dell’acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni umani a tutti gli abitanti della Regione costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili della persona.
5. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
6. Per conseguire gli obiettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, la Regione Campania assicura, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente, l’approvvigionamento dell’acqua, tutela il diritto di ciascun individuo al minimo giornaliero quale condizione essenziale per la vita umana, tutela la corretta utilizzazione delle risorse idriche secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e di risparmio delle risorse e di uso multiplo. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche sono sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità e gli equilibri dell’ecosistema.

**Art. 2**

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) *Sistema idrico integrato*, l’insieme delle fonti naturali, infrastrutture civili, impianti tecnologici e relativi modelli gestionali di cui si compone il ciclo integrato delle acque in ambito regionale;
  - b) *Servizio idrico integrato*, l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura, depurazione e riutilizzo delle acque reflue;

- c) *Ambito territoriale ottimale*, la dimensione territoriale regionale per lo svolgimento delle funzioni di governo attribuite all'Ente idrico campano;
- d) *Ente idrico campano* o *Ente idrico*, l'ente di governo, rappresentativo degli enti locali della regione, del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale identificato;
- e) *Ambito distrettuale*, la dimensione territoriale al cui livello sono individuati i soggetti gestori ai sensi dell'articolo 147, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- f) *Piano d'ambito regionale*, strumento di pianificazione e programmazione degli interventi relativi al Ciclo Integrato delle acque su scala regionale;
- g) *Tariffa d'ambito*, la tariffa di base, determinata dall'Ente Idrico Campano, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 quale componente della tariffa da applicarsi all'utenza previa eventuale integrazione determinata per Ambito distrettuale in conseguenza delle indicazioni del Piano d'ambito, così come integrate dal Piano operativo distrettuale di ogni singolo distretto;
- h) *Tariffa di distretto*, la tariffa conseguente al Piano economico finanziario di distretto come corrispettivo del servizio idrico integrato. E' composta dalla tariffa base oltre le eventuali integrazioni necessarie in ambito distrettuale in rispondenza dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- i) *Infrastrutture strategiche*, le grandi reti di adduzione alimentate da fonti esterne al territorio regionale, le reti di adduzione che alimentano più Ambiti Distrettuali, nonché tutte le opere individuate da delibera di Giunta regionale contestualmente all'elaborazione del Piano d'ambito regionale.

### **Art. 3** ***Funzioni della Regione***

1. La Regione Campania, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e fatte salve le attribuzioni statali e locali:

- a) disciplina a livello regionale il servizio idrico integrato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e comunitaria in materia, assicurando la separazione tra l'esercizio delle funzioni di programmazione e regolamentazione e quelle di gestione, nonché i principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità ed adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
- b) esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione di settore e, in particolare, adotta e approva il Piano di tutela delle acque e il Piano regionale degli acquedotti e i relativi aggiornamenti;
- c) destina risorse agli interventi previsti dal Piano d'ambito, con priorità per gli interventi relativi alle infrastrutture strategiche;
- d) vigila sulle attività dell'Ente idrico campano ed esercita i poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di commissari *ad acta*, ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- e) promuove ogni azione utile per assicurare il coordinamento efficace ed efficiente delle attività poste in essere dall'Ente idrico campano e dai soggetti gestori del servizio idrico integrato, anche al fine di salvaguardare la risorsa idrica e assicurarne un uso equo, razionale e solidale, nonché le aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
- f) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed infrastrutturale per garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuove inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti;

- g) provvede alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;
  - h) partecipa al controllo sui piani e programmi di investimento per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e per la realizzazione degli interventi di interesse strategico regionale;
  - i) verifica la compatibilità e coerenza del Piano d' ambito con gli strumenti di programmazione e pianificazione regionali;
  - j) promuove istituti perequativi di finalità sociale e solidale a vantaggio dell'utenza meno abbiente nonché meccanismi premiali per l' oculato uso della risorsa idrica;
  - l) esercita ogni altra funzione e competenza prevista dalla presente legge nonché dalla legislazione statale e comunitaria in materia.
2. La Giunta regionale individua, con propria delibera, le infrastrutture strategiche ai fini di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo, nonché dell' art.16 comma 2) e partecipa all' elaborazione del piano degli interventi per le stesse. A tal fine sono da considerarsi in ogni caso strategiche le grandi reti di adduzione alimentate da fonti esterne al territorio regionale nonché quelle che alimentano più Ambiti distrettuali.
3. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del servizio idrico integrato campano.

#### **Art. 4**

#### ***Competenze degli Enti Locali***

1. Gli Enti locali, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e dalla legislazione statale e comunitaria in materia, svolgono attraverso l'Ente Idrico Campano, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e il relativo controllo di cui al Titolo II della presente legge.

### **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

#### **CAPO I**

#### **Disposizioni generali**

#### **Art. 5**

#### ***Ambito Territoriale Ottimale regionale (ATO)***

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, l'ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n.152 del 2006, coincide con il territorio regionale.

#### **Art. 6**

#### ***Ambiti distrettuali***

1. Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, l'affidamento del servizio idrico integrato è disposto, ai sensi dell'articolo 147, comma 2-*bis* del decreto legislativo n.152 del 2006, per Ambiti distrettuali. A tal fine, il territorio dell'ATO regionale è ripartito in cinque Ambiti distrettuali come meglio precisato nell'allegato A alla presente legge e di seguito così denominati:

- a) *Ambito distrettuale Napoli*, comprendente trentuno comuni della Città metropolitana di Napoli;
- b) *Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano*, comprendente cinquantanove comuni della Città metropolitana di Napoli e diciassette della provincia di Salerno;
- c) *Ambito distrettuale Sele*, comprendente centoquarantadue comuni della provincia di Salerno, due comuni della provincia di Avellino e un comune della provincia di Napoli;
- d) *Ambito distrettuale Caserta*, comprendente tutti i comuni della provincia di Caserta;
- e) *Ambito distrettuale Calore-Irpino*, comprendente tutti i comuni della provincia di Benevento e centodiciassette comuni della provincia di Avellino.

2. L'appartenenza di ciascun Comune al relativo Ambito distrettuale di cui al comma 1, è indicata nell'allegato A della presente legge.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione può modificare la composizione degli Ambiti distrettuali di cui all'allegato A su richiesta motivata dell'Ente, oppure in conseguenza dell'istituzione di nuovi comuni o della modificazione di comuni esistenti, fermo restando i principi di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

## CAPO II

### Ente di Governo dell'Ambito Ottimale regionale

#### Art. 7

#### *Ente Idrico Campano (EIC)*

1. Il soggetto di governo dell'ATO regionale è l'Ente Idrico Campano (EIC), istituito con la presente legge, cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni del territorio campano.

2. L'EIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, con sede legale a Napoli, presso la Regione Campania.

3. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da:

- a) un fondo di dotazione istituito all'atto della costituzione dell'EIC dagli enti locali nella misura definita dallo statuto;
- b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;
- c) le acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

4. L'EIC impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ed ha una contabilità di carattere finanziario.

5. La Giunta regionale con deliberazione approva, entro quindici giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, lo Statuto dell'EIC. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto detta l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione degli Enti locali agli organi dell'Ente medesimo attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra gli Enti locali dei conferimenti patrimoniali in favore dell'Ente idrico, sulla base dell'entità della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello Statuto medesimo.

6. Salvo quanto previsto dallo Statuto, il costo di funzionamento dell'EIC è a carico della tariffa nei limiti di quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

## **Art. 8** ***Competenze dell'EIC***

### 1. L'Ente Idrico:

- a) predispone, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006 secondo le procedure di cui all'articolo 16 e lo trasmette, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla Regione, all'Autorità per l'Energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) individua il soggetto gestore del servizio idrico integrato in ogni Ambito distrettuale e ne affida il servizio, nel rispetto delle forme gestionali definite da ciascun consiglio di distretto in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea in materia;
- c) predispone e approva le convenzioni con i gestori e relativi disciplinari, redatte ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- c) svolge ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

## **Art. 9** ***Organi dell'EIC***

### 1. Sono organi dell'EIC:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Direttore generale;
- e) i Consigli di distretto;
- f) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all'EIC si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

## **Art. 10** ***Comitato esecutivo e Presidente***

1. Il Comitato esecutivo si compone di quindici membri; sono membri di diritto i coordinatori dei consigli di distretto di cui all'articolo 13; gli altri dieci membri sono eletti dai Consigli di distretto, tra i propri componenti, in ragione di un componente ogni quattrocentomila abitanti.

### 2. Il Comitato esecutivo provvede:

- a) ad adottare il Piano d'ambito di cui all'articolo 16;
- b) ad approvare le forme di gestione nei singoli ambiti distrettuali sulla base delle proposte dei Consigli di distretto;
- c) all'elaborazione, sentiti i Consigli di distretto e le Autorità competenti, del bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- d) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel Piano d'ambito;
- e) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;
- f) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'Ente;

- g) all'approvazione, sulla base dell'istruttoria svolta dal Direttore generale ed in coerenza con gli indirizzi espressi dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, della tariffa di base del SII;
  - h) all'approvazione, sulla base di istruttoria del Direttore generale sentiti i Consigli di distretto, del piano economico-finanziario previsto dal Piano d'ambito;
  - i) all'approvazione della pianta organica dell'EIC;
  - l) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
  - m) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
  - n) all'approvazione del contratto con il Direttore generale, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale, ed allegato allo Statuto dell'EIC.
3. Il Comitato, convocato in prima seduta dall'assessore regionale competente, elegge, al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente dell'Ente idrico regionale. Il Presidente dura in carica cinque anni. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'Ente idrico è attribuita al Presidente.
4. Con proprio regolamento, da adottarsi a maggioranza dei due terzi, il Comitato adotta, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni statutarie, le norme di funzionamento interno.

### **Art. 11**

#### ***Direttore generale***

1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'EIC ed è nominato dal Comitato esecutivo, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente, di professionalità e competenza maturate per almeno cinque anni nel settore dei servizi pubblici locali.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dal Comitato Esecutivo con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia.
3. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'Ente idrico regionale. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
4. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità definite dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

### **Art. 12**

#### ***Funzioni del direttore generale***

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale e la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'EIC.
2. In coerenza con gli indirizzi generali definiti dal Comitato esecutivo, il direttore generale, in particolare:
- a) espleta le procedure di affidamento del servizio idrico integrato approvate dal Comitato Esecutivo sulla base delle proposte dei Consigli di distretto;

- b) provvede alla gestione delle convenzioni di affidamento del servizio secondo quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici;
  - c) controlla l'attività del soggetto gestore del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché – previa deliberazione del Comitato esecutivo- all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  - d) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;
  - e) formula proposte ed esprime pareri ai Consigli di Distretto;
  - f) predispone la relazione annuale sulle attività dell'EIC da trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale per ogni opportuna valutazione;
3. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'EIC, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare:
- a) adotta il programma annuale delle attività dell'Ente, attribuendo gli incarichi dirigenziali, definendo gli obiettivi dei dirigenti e identificando le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
  - b) predispone gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;
  - c) elabora il regolamento interno di organizzazione, da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;
  - d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
  - e) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
  - f) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, controllandone l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
  - g) cura l'inoltro alla Regione, entro trenta giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio e delle deliberazioni assunte dall'Ente.

### **Art. 13**

#### ***Consigli di distretto***

1. Per ciascun Ambito territoriale distrettuale è istituito il Consiglio di distretto. Il Consiglio di distretto è organo permanente, composto da trenta membri scelti tra i sindaci dei comuni siti nell'ambito del distretto o loro delegati. Lo Statuto dell'Ente detta le modalità di elezione e di composizione dei consigli di distretto, in modo da garantire la rappresentanza degli Enti locali in seno a ciascun distretto sulla base del rispettivo peso demografico.
2. Il Consiglio di distretto è eletto dall'Assemblea dei sindaci dei comuni siti in ciascun distretto, costituiti in seggio elettorale su convocazione della Regione Campania. Se l'Assemblea dei sindaci, a seguito di tre convocazioni, non provvede all'elezione dei componenti del Consiglio di distretto, vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale.
3. Ogni Consiglio di distretto, nel corso della prima seduta convocata dal consigliere più anziano per età anagrafica, elegge al proprio interno un coordinatore.
4. Il Consiglio di distretto approva, a maggioranza assoluta, un proprio regolamento per lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni, nel rispetto delle norme dello Statuto.
5. L'EIC assicura, anche tramite propri uffici strutturati su base territoriale, il supporto tecnico-operativo ed amministrativo necessario al funzionamento dei Consigli di distretto.

### **Art. 14**

#### ***Funzioni dei Consigli di distretto***

1. I Consigli di distretto:

- a) approvano il Piano operativo distrettuale;
  - b) propongono al Comitato esecutivo le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;
  - c) formulano proposte al Comitato esecutivo in merito al bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  - d) concorrono alla verifica dello stato di attuazione del piano d'ambito e del raggiungimento degli standard economico-finanziari e tariffari, nonché del livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza, informando il direttore generale sulle eventuali criticità riscontrate;
  - e) svolgono attività consultiva e propositiva, nei casi previsti dalla presente legge nonché su richiesta del Comitato esecutivo;
  - f) approvano la tariffa di distretto.
2. I Consigli di distretto, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurano la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti, ai sensi dell'articolo 20.
3. I Consigli di distretto inviano ai consigli dei comuni coinvolti una relazione annuale sullo stato dei servizi.
4. Tutte le sedute dei Consigli di distretto sono pubbliche. Il resoconto delle stesse è pubblicato, entro cinque giorni, in una sezione dedicata del sito internet istituzionale dell'EIC.

### **Art. 15**

#### ***Collegio dei revisori***

1. Il Collegio dei revisori, nominato dal Presidente dell'Ente idrico, è composto da tre membri scelti secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. I tre membri eleggono tra di essi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. In mancanza, oppure sino alla relativa elezione, il Collegio è presieduto dal membro effettivo con maggiore anzianità di nomina oppure con maggiore anzianità anagrafica. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di verifica e controllo attribuite dalla normativa vigente.
3. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni dell'EIC o su determinati affari. I membri del Collegio possono partecipare, se lo richiedono, alle riunioni del Comitato esecutivo.
4. Il Collegio informa la Regione, il Presidente dell'EIC, il Comitato esecutivo, i Consigli di distretto di tutti gli atti o fatti, di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione oppure violazione di norme che disciplinano l'attività dell'EIC.
5. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili.

### **Art. 16**

#### ***Piano d'ambito territoriale***

1. Ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006 il piano d'ambito e' costituito dai seguenti atti:
  - a) ricognizione delle infrastrutture;
  - b) programma degli interventi;

- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

2. Il piano d'ambito è adottato dal Comitato esecutivo dell'Ente idrico, sentita la Regione in particolare per quanto riferito alle infrastrutture strategiche, ed è trasmesso, entro dieci giorni, ai Consigli di distretto. Nei successivi trenta giorni, i Consigli di distretto trasmettono al Comitato esecutivo osservazioni, proposte, integrazioni al Piano d'ambito, specificando, per quanto riguarda al piano economico finanziario, le ulteriori componenti tariffarie in aggiunta alla tariffa di base ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Comitato esecutivo recepisce le indicazioni dei Consigli di distretto e approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Piano d'ambito territoriale definitivo. La medesima procedura si segue per ogni necessario aggiornamento, attivabile anche su richiesta dei Consigli di distretto.

3. Il piano d'ambito è trasmesso, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione, alla Regione, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

### **Art. 17**

#### ***Piano Operativo Distrettuale***

1. Il piano operativo distrettuale è elemento del contratto con il gestore ed è costituito dai seguenti atti:

- a) programma operativo degli interventi che:
  - 1) definisce con adeguato dettaglio le caratteristiche generali delle opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti in ambito distrettuale;
  - 2) identifica le priorità degli interventi nel rispetto degli obiettivi generali indicati dal Piano d'ambito regionale;
- b) modello gestionale ed organizzativo di distretto che:
  - 1) definisce la struttura operativa mediante la quale il servizio idrico integrato e la realizzazione del programma degli interventi in ambito distrettuale viene realizzato;
- c) piano economico finanziario di distretto che:
  - 1) è articolato, così come quello d'ambito, nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario;
  - 2) prevede con cadenza annuale l'adeguamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti a fondo perduto utilizzati dall'Ente d'ambito regionale;
  - 3) definisce la tariffa di distretto e deve garantire il rispetto dei principi di effettiva efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione alle indicazioni del programma operativo degli interventi.

### **Art. 18**

#### ***Fondo unico perequativo***

1. È istituito presso l'Ente idrico il fondo unico perequativo, alimentato con i proventi derivanti dagli oneri di concessione posti a carico dei gestori per le seguenti finalità:

- a) favorire l'equilibrio costi/ricavi in ambito distrettuale, in caso di applicazione della tariffa sociale secondo i parametri dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico;
- b) favorire la sostenibilità sociale degli eventuali incrementi tariffari resi necessari in ambito distrettuale, secondo criteri di progressività su base pluriennale.

2. Lo statuto dell'Ente idrico definisce i criteri e le modalità di formazione ed utilizzo del fondo, ivi compresa l'individuazione di altre fonti di finanziamento.

### **Art. 19**

#### ***Compensi e durata degli incarichi***

1. Ai componenti dei Consigli di distretto e del Comitato esecutivo, ivi compreso il Presidente, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte.
2. L'incarico di componente del Consiglio di distretto, del Comitato esecutivo nonché di Presidente cessa, anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde, per qualsiasi motivo, la qualifica di sindaco oppure viene meno la delega all'uopo conferita. In tal caso, si procede alla sostituzione dello stesso secondo le norme dello statuto.

### **Art. 20**

#### ***Tutela degli utenti e partecipazione***

1. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare alla Regione per iscritto, anche per email ad un indirizzo dedicato individuato dalla Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i reclami, le istanze, le segnalazioni relative alla gestione del servizio idrico integrato. La Giunta individua le tipologie di istanze per le quali sono richieste determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire contestualmente al gestore, all'EIC ed alla Regione, le modalità di valutazione relativamente alla regolarità, completezza e fondatezza delle stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell'attività svolta.
2. La Giunta individua inoltre, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, il responsabile dei rapporti con l'utenza. Con proprio regolamento, la Giunta individua le forme di partecipazione dell'utenza ai processi decisionali dell'EIC, nonché forme di consultazione ulteriore e di divulgazione, anche allo scopo di assicurare l'effettività del diritto all'acqua.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 21**

#### ***Disposizioni transitorie***

1. L'Ente idrico subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dai precedenti Ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 (Rideterminazione dell'organico del ruolo della Giunta regionale. Norme di adeguamento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 articoli 30 e 31).
2. Gli enti locali aderiscono all'Ente Idrico con delibera di presa d'atto entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dello Statuto. Oltre tale termine, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori quindici giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Fino all'approvazione del nuovo Piano d'ambito regionale, trovano applicazione le previsioni dei piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno di ciascun Ambito territoriale distrettuale, il gestore del servizio idrico integrato, individuato dall'EIC, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria vigente, ai sensi della presente legge, subentra ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano all'interno del medesimo Ambito territoriale distrettuale. Se detti soggetti gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Ai fini della verifica ricognitiva della legittimità delle gestioni esistenti prevista dall'articolo 172, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'Ente idrico può avvalersi del supporto tecnico dei competenti uffici regionali.
5. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti impianti di depurazione comprensoriali individuati con delibera della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove conformi alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, l'EIC predispone il Piano d'ambito regionale entro centoventi giorni dalla costituzione dei suoi organi.
7. Ad avvenuta costituzione degli organi di governo dell'Ente idrico, cessano le funzioni attribuite agli organi commissariali degli Enti d'ambito, di cui al decreto del Presidente della Regione Campania del 01 gennaio 2013, n.14.

## **Art. 22**

### ***Personale dell'Ente idrico***

1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso le gestioni commissariali degli Ambiti territoriali esistenti continua a svolgere i compiti relativi al servizio idrico integrato presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento all'EIC.
2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi della normativa vigente.
3. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere all'entrata in vigore della presente legge cessano alla data del trasferimento.
4. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo in essere presso le gestioni commissariali degli Ambiti territoriali esistenti continuano con l'EIC fino alla loro naturale scadenza.
5. Entro sei mesi dal trasferimento del personale, il Comitato esecutivo dell'EIC ridetermina, su proposta del direttore generale, la dotazione organica del personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle attività affidate.

## **Art. 23**

### ***Clausola di valutazione e Abrogazioni***

1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sulle eventuali criticità emerse in fase di applicazione.
2. E' abrogata la legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36).

#### **Art. 24**

##### ***Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione***

1. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affida le nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali, naturali e termali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
2. Le concessioni in essere alla data del 30 aprile 2015 sono prorogate limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle gare di cui al comma 1 e comunque entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le concessioni di cui al presente articolo sono affidate anche in assenza del Piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 29 luglio 2008 n. 8.
4. L'articolo 1, comma 112 *bis* della legge regionale 07 agosto 2014 n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) è abrogato.

#### **Art. 25**

##### ***Disposizioni finanziarie***

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri del bilancio regionale.

#### **Art. 26**

##### ***Entrata in vigore***

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

## Relazione illustrativa

Disegno di legge "Riordino del servizio idrico integrato e istituzione dell'Ente idrico campano(EIC)"

Il disegno di legge intende attuare le disposizioni del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. n. 152 del 2006) volte a disciplinare la gestione delle risorse idriche mediante l'istituzione di un servizio idrico integrato che consenta un uso razionale della risorsa che non pregiudichi il patrimonio idrico, e che salvaguardi le aspettative ed i diritti delle generazioni future alla sua fruizione. Al contempo, lo schema si pone quale attuazione della disposizione transitoria recata dall'articolo 2, comma 186-bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2010), che riferisce alle Regioni l'onere di conferire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Il disegno di legge, in particolare, attua l'articolo 147 del Codice Ambiente (D. Lgs. 152/2006) che richiede alle Regioni, disposta la soppressione delle autorità di ambito, di individuare gli enti di governo degli ambiti, nonché attua la richiamata disposizione transitoria recata dall'articolo 2, comma 186-bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191 riguardo il conferimento delle funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito.

Si verte, preminentemente, in materie attratte alla esclusiva potestà dello Stato, riconducibili: alla tutela dell'ambiente (art. 117, comma 2, lettera s), Cost.), di cui la risorsa idrica costituisce elemento necessario; alle funzioni fondamentali dei comuni (art. 117, comma 2, lett. p), Cost.), per gli aspetti di disciplina delle competenze comunali inerenti il servizio idrico integrato; alla tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lettera e), Cost.), per gli aspetti relativi alla disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato; alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lettera m), Cost.), per gli aspetti relativi alla fruizione di una risorsa primaria della vita da tutelare e utilizzare secondo criteri di solidarietà e di salvaguardia delle aspettative delle generazioni future. Rileva, inoltre, la previsione costituzionale inerente la attribuzione e il conferimento delle funzioni amministrative (art. 118, comma 1, Cost.) per gli aspetti relativi al conferimento delle funzioni esercitate dalle sopresse Autorità di ambito territoriale ottimale (ATO) sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Ne discende che le norme statali interposte individuano le potestà regionali e ne delineano le competenze e ad esse occorre riferirsi, non potendo le Regioni ad esse derogarvi, al fine di verificare la coerenza dello schema di disegno di legge all'ordinamento.

*"Le funzioni di organizzazione del servizio integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione della tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo"* sono di spettanza degli enti locali (art. 142, D.Lgs. 152) che le esercitano mediante gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali a cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente (art. 147, D. Lgs. 152). Sia gli enti di governo che le dimensioni territoriali ottimali per l'assolvimento del servizio sono individuati dalla Regione (art. 147.1, D. Lgs. 152).

Tali competenze regionali, descritte dal Codice dell'Ambiente, concorrono con la potestà, riferita alle medesime Regioni, di conferire con legge "le funzioni già esercitate dalle Autorità , nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza" (art. 1, comma 186-bis, Legge 191/2009).

L'attuale intervento legislativo muove dalla necessità di riorganizzare il sistema idrico campano nel rispetto delle previsioni del novellato Codice dell'Ambiente (art. 7, D. L. n. 133/2014 convertito con modificazioni in Legge 11 novembre 2014, n. 164) al fine di evitare l'esercizio dei poteri sostitutivi sanzionatori previsti dall'articolo 172, comma 4, D.Lgs. n. 152 del 2006 e

dall'articolo 13 D. L. n. 150/2014, convertito con modificazioni in Legge 27 febbraio 2014, n. 15, a fronte dell'infruttuoso decorso del termine del 30 giugno 2014 (art. 13, d.l. 150), per l'adozione della deliberazione di affidamento del servizio idrico a cura dell'ente di gestione dell'ambito territoriale ottimale, e della pendenza del termine del 30 settembre 2015 (art. 172, d. lgs. 152) per la conclusione delle procedure di affidamento e la redazione dei piani di ambito.

Detti termini, peraltro, furono originariamente posti al 30 giugno 2012 (art.3 bis del d.l. n. 138 del 2011), per l'individuazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, e al 31 dicembre 2013, per l'affidamento della gestione del servizio idrico (art. 34, commi 20 e 21, d.l. n. 179 del 2012)

Il legislatore regionale, invero, ha ritenuto di attuare le richiamate disposizioni statali mediante la individuazione, con legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (art. 1, commi da 88 a 98), di uno o più soggetti gestori del servizio idrico, in via transitoria, per un periodo di trentasei mesi, e in attesa di avviare le procedure di affidamento in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea, rimettendo, altresì, all'ente Regione la determinazione delle tariffe idriche. La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dei commi 88, 89 e 93, del citato articolo 1, (C. Cost. Sent. 117/2015) ha travolto l'intero impianto della disciplina transitoria del servizio idrico campano e privato l'ordinamento regionale di una disposizione legislativa necessaria per adempiere alle disposizioni del Codice ambiente e attuare le richiamate fonti statali. Le disposizioni regionali contrasterebbero, dunque, " *con la disciplina transitoria dettata dallo Stato ai fini dell'affidamento del servizio, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza*" e riguardo la determinazione delle tariffe idriche, nonché violerebbe le attribuzioni degli enti locali riguardo l'individuazione del gestore del servizio idrico (C. Cost. Sent. 117/2015).

L'attuale intervento legislativo, dunque, è mosso dalla massima urgenza, da un lato, di evitare l'esercizio del potere sostitutivo statale e, dall'altro, di rispondere con immediatezza all'attuazione del Codice dell'Ambiente e della sentenza della Corte costituzionale prima richiamata, ponendo, al centro del sistema di governo del servizio idrico integrato, i Comuni.

Il disegno di legge, quindi, si propone di dotare l'ordinamento regionale del necessario strumento legislativo volto ad attuare le richiamate fonti statali e scongiurare gli interventi sostitutivi sanzionatori previsti dal Codice ambiente e dalla legge n. 15 del 2014 nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali, depositari, ai sensi dell'articolo 142 del Codice, delle funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione di affidamento della stessa e di determinazione e modulazione delle tariffe. Centralità è riferita al Consiglio di distretto e alla forma associativa costituita dall'ente di ambito cui obbligatoriamente i comuni aderiranno.

Il disegno di legge pone, al Titolo I, le disposizioni generali individuando l'oggetto e le finalità dell'intervento legislativo regionale e i principi che presiedono al riordino del servizio idrico integrato, descrivendo le competenze della Regione e degli enti locali (artt. 1-4).

Il Titolo II, Capo I, disciplina l'organizzazione del sistema idrico integrato. Viene individuato l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni coincidente con il territorio della Regione (art. 5). L'ambito ottimale è ripartito, poi, al fine di assicurare l'efficienza del servizio e una gestione migliore dello stesso, in cinque ambiti distrettuali: Napoli, Sarnese-Vesuviano, Sele, Caserta, Calore-Irpino (art. 6).

Il soggetto di governo dell'Ambito è l'ente idrico Campano (EIC), istituito dalla iniziativa legislativa, (art. 7), a cui sono conferiti, in particolare, i compiti di predisposizione, redazione e aggiornamento del Piano di ambito regionale e di individuazione del soggetto gestore e di affidamento del servizio idrico (art. 8). L'Ente idrico non si pone quale ente della Regione bensì quale forma associativa dei Comuni, obbligatoria – ai sensi del Codice dell'Ambiente – per il governo del servizio idrico integrato. Sono i comuni, quindi, i soggetti gestori, per così dire, dell'Ente idrico campano attraverso i suoi organi.

Sono organi dell'ente idrico campano, il Presidente, il Comitato esecutivo, il direttore generale, i consigli di distretto e il collegio dei revisori dei conti che incontrano la loro disciplina negli articoli da 9 a 15 e 19 del disegno di legge. Il consiglio di distretto è eletto in seno

all'assemblea dei sindaci dei comuni appartenenti al medesimo distretto ed è composto da 30 sindaci o loro delegati. (art. 13). A sua volta il Consiglio di distretto elegge, fra i propri membri, 10 componenti del comitato esecutivo che, unitamente ai coordinatori dei diversi consigli di distretto (art. 10.1), costituiranno il comitato esecutivo dell'ambito. Al direttore generale sono attribuiti compiti gestionali e responsabilità di organizzazione e di funzionamento dell'Ente idrico (artt. 11 e 12). Il Collegio dei revisori dei conti è disciplinato dall'articolo 15 e all'articolo 19 viene stabilita la durata e la gratuità delle cariche di componente del consiglio di distretto, del comitato esecutivo, ivi compreso il presidente. Gli articoli 16 e 17 disciplinano rispettivamente i contenuti del piano d'ambito territoriale e del piano operativo distrettuale.

All'articolo 18 è istituito un fondo unico perequativo al fine del riequilibrio finanziario degli ambiti distrettuali e per favorire la sostenibilità sociale degli eventuali incrementi tariffari.

L'articolo 20 regola la partecipazione degli utenti alle scelte di utilizzo della risorsa idrica e la presentazione di istanze o reclami.

Il titolo III (Disposizioni transitorie e finali), all'articolo 21, disciplina le disposizioni transitorie e il subentro dell'Ente idrico nelle situazioni patrimoniali delle precedenti gestioni ed i poteri sostitutivi in caso di mancata adesione degli enti locali all'Ente. L'articolo 22 prevede il subentro dell'Ente idrico nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in capo alle precedenti gestioni commissariali e la disciplina degli incarichi e dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Gli articoli 23, 24, 25 e 26 recano le disposizioni finali prevedendo la stesura di una relazione sullo stato di attuazione della legge e le abrogazioni (art. 23), ulteriori disposizioni in materia di semplificazione amministrativa relative alle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali, naturali e termali (art. 24); le disposizioni finanziarie (art. 25) e l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (art.26).



# Regione Campania **Scheda Analisi Tecnico Normativa**

## Scheda tipo Analisi Tecnico Normativa

Proponente		
Titolo "Riordino del servizio idrico integrato e istituzione dell'Ente idrico Campano"		
1	Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.	<p>L'intervento legislativo si pone quale disposizione regionale di attuazione delle norme statali di recepimento delle direttive comunitarie:</p> <p>a) 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;</p> <p>b) <i>direttiva 76/464/CEE</i> concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;</p> <p>c) <i>direttiva 78/659/CE</i> relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;</p> <p>d) <i>direttiva 80/68/CE</i> relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;</p> <p>e) <i>direttiva 88/347/CEE</i> relativa alla modifica dell'<u>Allegato 11 della direttiva 86/280/CEE</u> concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'Allegato della <i>direttiva 76/464/CEE</i>;</p> <p>f) <i>direttiva 90/415/CEE</i> relativa alla modifica dell'<i>direttiva 86/280/CEE</i> concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 della <i>direttiva 76/464/CEE</i>;</p> <p>g) <i>direttiva 91/271/CEE</i> concernente il trattamento delle acque reflue urbane;</p> <p>h) <i>direttiva 2000/60/CE</i>, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.</p>
2	Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.	<p>Il servizio idrico integrato assicura, fra l'altro, l'utilizzo e l'erogazione della risorsa idrica e il trattamento delle acque reflue urbane e, in generale, delle acque reflue (artt. 73, 141, 149, D. lgs. 152/2006), da sottoporre ad un trattamento secondario ed appropriato nel rispetto della Direttiva 91/271/CEE. Il mancato rispetto della direttiva, in larga parte del territorio nazionale ivi compresi numerosi comuni della Campania, ha occasionato le pronunce di condanna della Repubblica Italiana della Corte di Giustizia Europea relative ai casi di infrazione 2004/2034</p>

		(sentenza C-565/10 del 19/7/2012) e 2009/2034 (sentenza C-85/13 del 10/4/2014), e la proposizione della attuale procedura di infrazione 2014-2059.
3	Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.	Lo schema di disegno di legge intende disciplinare la gestione della risorsa idrica e del servizio idrico integrato e investe profili attratti a materie di spettanza statale inerenti alla tutela dell'ambiente (art. 117, comma 2, lettera s), Cost.), di cui la risorsa idrica costituisce elemento necessario; alle funzioni fondamentali dei comuni (art. 117, comma 2, lett. p), Cost.), per gli aspetti di disciplina delle competenze comunali inerenti il servizio idrico integrato; alla tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lettera e), Cost.), per gli aspetti relativi alla disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato; alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lettera m), Cost.), per gli aspetti relativi alla fruizione di una risorsa primaria della vita da tutelare e utilizzare secondo criteri di solidarietà e di salvaguardia delle aspettative delle generazioni future. Rileva, inoltre, la previsione costituzionale inerente la attribuzione e il conferimento delle funzioni amministrative (art. 118, comma 1, Cost.) per gli aspetti relativi al conferimento delle funzioni esercitate dalle soppresse Autorità di ambito territoriale ottimale (ATO) sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
4	Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.	Delineazione delle potestà regionali in materia di riorganizzazione del servizio idrico integrato (C. Cost. Sent. 32/2015, 228/2013, 62/2012); Attrazione della disciplina del servizio idrico integrato alla competenza statale esclusiva in materia di funzioni fondamentali dei comuni (C. Cost. Sent. 307/2009); Rilevanza economica dell'affidamento e della gestione del servizio idrico attratto alle materie tutela della concorrenza e tutela ambientale riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis 187/2011, 128/2011, 325/2010, 142/2010, 307/2009). Gestione servizio idrico e affidamenti temporanei (Corte Cost. 117/2015).
5	Analisi del quadro normativo nazionale.	Lo schema si propone di attuare le disposizioni del Codice Ambiente in materia di servizio idrico integrato e, in particolare, l'articolo 147 del Codice Ambiente (D. Lgs. 152/2006) che richiede alle Regioni, disposta la soppressione delle autorità di ambito mediante

		<p>l'abrogazione degli articoli 148 e 201 del medesimo Codice, di individuare gli enti di governo degli ambiti. Al contempo lo schema si pone quale attuazione della disposizione transitoria recata dall'articolo 2, comma 186-bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2010), che riferisce alle Regioni l'onere di conferire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.</p> <p>Le disposizioni del Codice ambiente costituiscono norme interposte a cui non è dato alle regioni derogare e concorrono a delineare le potestà regionali come peraltro chiarite dalle pronunce del Giudice delle leggi.</p>
6	Verifica compatibilità con lo Statuto regionale.	L'intervento è compatibile con le norme statutarie e, in particolare, si pone in attuazione dell'articolo 19, commi 1 e 2, che declina i principi che presiedono al conferimento di funzioni amministrative nel rispetto delle previsioni costituzionali.
7	Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti regionali vigenti.	Lo schema di disegno di legge qualora approvato dispiegherà i suoi effetti abrogativi della vigente legge regionale 21 maggio 1997, n.14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.36).
8	Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.	Si versa in materie di spettanza statale che appaiono intrecciate con la potestà delle Regioni di riallocare le funzioni amministrative con proprie leggi ai sensi dell'articolo 118, comma 1, Cost.. Tanto impone il ricorso alla fonte legislativa in sede di conferimento delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito (art. 2, comma 186-bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191)
9	Verifica rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative.	Il disegno di legge si pone, fra l'altro, quale adempimento dell'onere delle Regioni, posto dall'articolo 2, comma 186-bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2010), di conferire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
10	Verifica riparto di competenze tra gli organi di vertice politico e dirigenza ai sensi del D.lgs.165/2001.	L'intervento legislativo rispetta il principio ordinamentale della separazione fra politica e amministrazione e fra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione.

**Proponente**

<b>Titolo</b>		
11	<p>a) Verifica regime amministrativo per l'esercizio di un'attività economica ( segnalazione certificata inizio attività (Scia), comunicazione e autorizzazione);</p> <p>b) Nel caso siano presenti regimi autorizzatori valutare se giustificati da motivi di interesse pubblico e se conformi ai principi di non discriminazione e proporzionalità. ("c.d. Divieto di goldplating" previsto dall'articolo 14 comma 24-bis della legge n.246/2005 come modificata dalla legge n.183/2011)</p>	Non sussiste con la presente iniziativa l'intento di disciplinare regimi amministrativi per l'esercizio di una attività economica o regimi autorizzatori.
12	Verifica inserimento di eventuali misure di semplificazione procedimentale.	Non sussistono misure di semplificazione procedurale
13	Previsione di comitati, commissioni, osservatori; verifica di duplicazioni di funzioni ed eventuale soppressione o riduzione di quelli esistenti.	Nessuno
14	Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.	Non si rinvia alla tecnica della novellazione in quanto si dispone l'abrogazione esplicita della vigente legge regionale di disciplina della materia.
15	Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.	L'esame del testo ha determinato il suo adeguamento alle regole che presiedono alla stesura dei testi legislativi (drafting).
16	Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.	Non si rinvencono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni proposte

**Proponente****Titolo**

17	Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.	Non sussistono disposizioni normative alle quali si intende riferire una efficacia retroattiva, ivi compreso il ricorso agli istituti della interpretazione autentica o della deroga di disposizioni vigenti, o la reviviscenza di disposizioni abrogate.
18	Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.	Entro 15 giorni dalla istituzione dell'Ente idrico che decorre dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale con deliberazione approva lo statuto dell'Ente idrico; Entro 15 giorni dalla pubblicazione dello statuto dell'Ente gli enti locali aderiscono all'ente idrico, pena l'esercizio dei poteri sostitutivi in capo al Presidente di regione e al Governo.
19	Verifica dell'esistenza di disegni o proposte di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo stato dell'iter presso le commissioni.	R.G. n. 01- Consiglio Regionale -“Riordino del sistema idrico integrato nella Regione Campania”; R.G.n. 05- Consiglio Regionale - “Riordino del servizio idrico integrato”; R.G. n. 39 – Consiglio Regionale- “Norme in materia di servizio idrico integrato della regione Campania”.
20	Verifica previsione copertura di spesa.	Non vi sono oneri per la finanza pubblica

**Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Calore Irpino****Città Provincia**

AIELLO DEL SABATO Avellino  
ALTAVILLA IRPINA Avellino  
ANDRETTA Avellino  
AQUILONIA Avellino  
ARIANO IRPINO Avellino  
ATRIPALDA Avellino  
AVELLA Avellino  
AVELLINO Avellino  
BAGNOLI IRPINO Avellino  
BAIANO Avellino  
BISACCIA Avellino  
BONITO Avellino  
CAIRANO Avellino  
CALITRI Avellino  
CANDIDA Avellino  
CAPOSELE Avellino  
CAPRIGLIA IRPINA Avellino  
CARIFE Avellino  
CASALBORE Avellino  
CASSANO IRPINO Avellino  
CASTEL BARONIA Avellino  
CASTELFRANCI Avellino  
CASTELVETERE SUL CALORE Avellino  
CERVINARA Avellino  
CESINALI Avellino  
CHIANCHE Avellino  
CHIUSANO DI S. DOMENICO Avellino  
CONTRADA Avellino  
CONZA DELLA CAMPANIA Avellino  
DOMICELLA Avellino  
FLUMERI Avellino  
FONTANAROSA Avellino  
FORINO Avellino  
FRIGENTO Avellino  
GESUALDO Avellino  
GRECI Avellino  
GROTTAMINARDA Avellino  
GROTTOLELLA Avellino  
GUARDIA LOMBARDI Avellino  
LACEDONIA Avellino  
LAPIO Avellino  
LAURO Avellino  
LIONI Avellino  
LUOGOSANO Avellino  
MANOCALZATI Avellino  
MARZANO DI NOLA Avellino  
MELITO IRPINO Avellino  
MERCOGLIANO Avellino  
MIRABELLA ECLANO Avellino  
MONTAGUTO Avellino  
MONTECALVO IRPINO Avellino  
MONTEFALCIONE Avellino  
MONTEFORTE IRPINO Avellino  
MONTEFREDANE Avellino  
TREVICO Avellino  
TUFO Avellino  
VALLATA Avellino

**Città Provincia**

MONTEFUSCO Avellino  
MONTELLA Avellino  
MONTEMARANO Avellino  
MONTEMILETTO Avellino  
MONTEVERDE Avellino  
MONTORO INFERIORE Avellino  
MONTORO SUPERIORE Avellino  
MORRA DE SANCTIS Avellino  
MOSCHIANO Avellino  
MUGNANO DEL CARDINALE Avellino  
NUSCO Avellino  
OSPEDALETTO D'ALPINOLO Avellino  
PAGO DEL VALLO DI LAURO Avellino  
PAROLISE Avellino  
PATERNOPOLI Avellino  
PETRURO IRPINO Avellino  
PIETRADEFUSI Avellino  
PIETRASTORNINA Avellino  
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA Avellino  
PRATOLA SERRA Avellino  
QUADRELLE Avellino  
QUINDICI Avellino  
ROCCA S.FELICE Avellino  
ROCCABASCERANA Avellino  
ROTONDI Avellino  
SALZA IRPINA Avellino  
SAVIGNANO IRPINO Avellino  
SCAMPITELLA Avellino  
SERINO Avellino  
SIRIGNANO Avellino  
SOLOFRA Avellino  
SORBO SERPICO Avellino  
SPERONE Avellino  
STURNO Avellino  
SUMMONTE Avellino  
S. ANDREA DI CONZA Avellino  
S. ANGELO A SCALA Avellino  
S. ANGELO ALL'ESCA Avellino  
S. ANGELO DEI LOMBARDI Avellino  
S. LUCIA DI SERINO Avellino  
S. MANGO SUL CALORE Avellino  
S. MARTINO VALLE CAUDINA Avellino  
S. MICHELE DI SERINO Avellino  
S. NICOLA BARONIA Avellino  
S. PAOLINA Avellino  
S. POTITO ULTRA Avellino  
S. SOSSIO BARONIA Avellino  
S. STEFANO DEL SOLE Avellino  
TAURANO Avellino  
TAURASI Avellino  
TEORA Avellino  
TORELLA DEI LOMBARDI Avellino  
TORRE LE NOCELLE Avellino  
TORRIONI Avellino  
PESCO SANNITA Benevento  
PIETRAROJA Benevento  
PIETRELCINA Benevento

VALLESACCARDA Avellino  
VENTICANO Avellino  
VILLAMAINA Avellino  
VILLANOVA DEL BATTISTA Avellino  
VOLTURARA IRPINA Avellino  
ZUNGOLI Avellino  
AIROLA Benevento  
AMOROSI Benevento  
APICE Benevento  
APOLLOSA Benevento  
ARPAIA Benevento  
ARPAISE Benevento  
BASELICE Benevento  
BENEVENTO Benevento  
BONEA Benevento  
BUCCIANO Benevento  
BUONALBERGO Benevento  
CALVI Benevento  
CAMPOLATTARO Benevento  
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO Benevento  
CASALDUNI Benevento  
CASTELFRANCO IN MISCANO Benevento  
CASTELPAGANO Benevento  
CASTELPOTO Benevento  
CASTELVENERE Benevento  
CASTELVETERE IN VAL FORTORE Benevento  
CAUTANO Benevento  
CEPPALONI Benevento  
CERRETO SANNITA Benevento  
CIRCELLO Benevento  
COLLE SANNITA Benevento  
CUSANO MUTRI Benevento  
DUGENTA Benevento  
DURAZZANO Benevento  
FAICCHIO Benevento  
FOGLIANISE Benevento  
FOIANO DI VAL FORTORE Benevento  
FORCHIA Benevento  
FRAGNETO L'ABATE Benevento  
FRAGNETO MONFORTE Benevento  
FRASSO TELESINO Benevento  
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI Benevento  
GUARDIA SANFRAMONDI Benevento  
LIMATOLA Benevento  
MELIZZANO Benevento  
MOIANO Benevento  
MOLINARA Benevento  
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE Benevento  
MONTESARCHIO Benevento  
MORCONE Benevento  
PADULI Benevento  
PAGO VEIANO Benevento  
PANNARANO Benevento  
PAOLISI Benevento  
PAUPISI Benevento

PONTE Benevento  
PONTELANDOLFO Benevento  
PUGLIANELLO Benevento  
REINO Benevento  
SASSINORO Benevento  
SOLOPACA Benevento  
S. AGATA DEI GOTI Benevento  
S. ANGELO A CUPOLO Benevento  
S. ARCANGELO TRIMONTE Benevento  
S. BARTOLOMEO IN GALDO Benevento  
S. CROCE DEL SANNIO Benevento  
S. GIORGIO DEL SANNIO Benevento  
S. GIORGIO LA MOLARA Benevento  
S. LEUCIO DEL SANNIO Benevento  
S. LORENZELLO Benevento  
S. LORENZO MAGGIORE Benevento  
S. LUPO Benevento  
S. MARCO DEI CAVOTI Benevento  
S. MARTINO SANNITA Benevento  
S. NAZZARO Benevento  
S. NICOLA MANFREDI Benevento  
S. SALVATORE TELESINO Benevento  
TELESE Benevento  
TOCCO CAUDIO Benevento  
TORRECUSO Benevento  
VITULANO Benevento

**Città Provincia**

AILANO Caserta  
ALIFE Caserta  
ALVIGNANO Caserta  
ARIENZO Caserta  
AVERSA Caserta  
BAIA E LATINA Caserta  
BELLONA Caserta  
CAIANELLO Caserta  
CAIAZZO Caserta  
CALVI RISORTA Caserta  
CAMIGLIANO Caserta  
CANCELLO ED ARNONE Caserta  
CAPODRISE Caserta  
CAPRIATI A VOLTURNO Caserta  
CAPUA Caserta  
CARINARO Caserta  
CARINOLA Caserta  
CASAGIOVE Caserta  
CASAL DI PRINCIPE Caserta  
CASALUCE Caserta  
CASAPESENNA Caserta  
CASAPULLA Caserta  
CASERTA Caserta  
CASTEL CAMPAGNANO Caserta  
CASTEL DI SASSO Caserta  
CASTEL MORRONE Caserta  
CASTEL VOLTURNO Caserta  
CASTELLO DEL MATESE Caserta  
CELLOLE Caserta  
CERVINO Caserta  
CESA Caserta  
CIORLANO Caserta  
CONCA DELLA CAMPANIA Caserta  
CURTI Caserta  
DRAGONI Caserta  
FALCIANO DEL MASSICO Caserta  
FONTEGRECA Caserta  
FORMICOLA Caserta  
FRANCOLISE Caserta  
FRIGNANO Caserta  
GALLO Caserta  
GALLUCCIO Caserta  
GIANO VETUSTO Caserta  
GIOIA SANNITICA Caserta  
GRAZZANISE Caserta  
GRICIGNANO DI AVERSA Caserta  
LETINO Caserta  
LIBERI Caserta  
LUSCIANO Caserta  
MACERATA CAMPANIA Caserta  
MADDALONI Caserta  
MARCIANISE Caserta  
MARZANO APPIO Caserta  
MIGNANO MONTE LUNGO Caserta  
MONDRAGONE Caserta  
ORTA DI ATELLA Caserta  
PARETE Caserta  
PASTORANO Caserta

**Città Provincia**

PIANA DI MONTE VERNA Caserta  
PIEDIMONTE MATESE Caserta  
PIETRAMELARA Caserta  
PIETRAVAIRANO Caserta  
PIGNATARO MAGGIORE Caserta  
PONTELATONE Caserta  
PORTICO DI CASERTA Caserta  
PRATA SANNITA Caserta  
PRATELLA Caserta  
PRESENZANO Caserta  
RAVISCANINA Caserta  
RECALE Caserta  
RIARDO Caserta  
ROCCA D'EVANDRO Caserta  
ROCCAMONFINA Caserta  
ROCCAROMANA Caserta  
ROCCHETTA E CROCE Caserta  
RUVIANO Caserta  
SESSA AURUNCA Caserta  
SPARANISE Caserta  
SUCCIVO Caserta  
S. ANGELO D'ALIFE Caserta  
S. ARPINO Caserta  
S. CIPRIANO D'AVERSA Caserta  
S. FELICE A CANCELLO Caserta  
S. GREGORIO MATESE Caserta  
S. MARCELLINO Caserta  
S. MARCO EVANGELISTA Caserta  
S. MARIA A VICO Caserta  
S. MARIA CAPUA VETERE Caserta  
S. MARIA LA FOSSA Caserta  
S. NICOLA LA STRADA Caserta  
S. PIETRO INFINE Caserta  
S. POTITO SANNITICO Caserta  
S. PRISCO Caserta  
S. TAMMARO Caserta  
TEANO Caserta  
TEVEROLA Caserta  
TORA E PICCILLI Caserta  
TRENTOLA-DUCENTA Caserta  
VAIRANO PATENORA Caserta  
VALLE AGRICOLA Caserta  
VALLE DI MADDALONI Caserta  
VILLA DI BRIANO Caserta  
VILLA LITERNO Caserta  
VITULAZIO Caserta

**Città Provincia**

ACERRA Napoli  
AFRAGOLA Napoli  
ARZANO Napoli  
BACOLI Napoli  
BARANO D'ISCHIA Napoli  
CAIVANO Napoli  
CALVIZZANO Napoli  
CARDITO Napoli  
CASAMICCIOLA TERME Napoli  
CASANDRINO Napoli  
CASAVATORE Napoli  
CASORIA Napoli  
CRISPANO Napoli  
FORIO D'ISCHIA Napoli  
FRATTAMAGGIORE Napoli  
FRATTAMINORE Napoli  
GIUGLIANO IN CAMPANIA Napoli  
GRUMO NEVANO Napoli  
ISCHIA Napoli  
LACCO AMENO Napoli  
MARANO DI NAPOLI Napoli  
MELITO DI NAPOLI Napoli  
MONTE DI PROCIDA Napoli  
MUGNANO DI NAPOLI Napoli  
NAPOLI Napoli  
POZZUOLI Napoli  
PROCIDA Napoli  
QUALIANO Napoli  
QUARTO Napoli  
SERRARA FONTANA Napoli  
S. ANTIMO Napoli  
VILLARICCA Napoli

**Città Provincia**

ANACAPRI Napoli  
BOSCOREALE Napoli  
BOSCOTRECASE Napoli  
BRUSCIANO Napoli  
CAMPOSANO Napoli  
CAPRI Napoli  
CARBONARA DI NOLA Napoli  
CASALNUOVO DI NAPOLI Napoli  
CASAMARCIANO Napoli  
CASOLA DI NAPOLI Napoli  
CASTELLAMMARE DI STABIA Napoli  
CASTELLO DI CISTERNA Napoli  
CERCOLA Napoli  
CICCIANO Napoli  
CIMITILE Napoli  
COMIZIANO Napoli  
ERGOLANO Napoli  
GRAGNANO Napoli  
LETTERE Napoli  
LIVERI Napoli  
MARIGLIANELLA Napoli  
MARIGLIANO Napoli  
MASSA DI SOMMA Napoli  
MASSA LUBRENSE Napoli  
META Napoli  
NOLA Napoli  
OTTAVIANO Napoli  
PALMA CAMPANIA Napoli  
PIANO DI SORRENTO Napoli  
PIMONTE Napoli  
POGGIOMARINO Napoli  
POLLENA TROCCHIA Napoli  
POMIGLIANO D'ARCO Napoli  
POMPEI Napoli  
PORTICI Napoli  
ROCCARAINOLA Napoli  
SAVIANO Napoli  
SCISCIANO Napoli  
SOMMA VESUVIANA Napoli  
SORRENTO Napoli  
STRIANO Napoli  
S. AGNELLO Napoli  
S. ANASTASIA Napoli  
S. ANTONIO ABATE Napoli  
S. GENNARO VESUVIANO Napoli  
S. GIORGIO A CREMANO Napoli  
S. GIUSEPPE VESUVIANO Napoli  
S. MARIA LA CARITÀ Napoli  
S. PAOLO BELSITO Napoli  
S. SEBASTIANO AL VESUVIO Napoli  
S. VITALIANO Napoli  
TERZIGNO Napoli  
TORRE ANNUNZIATA Napoli  
TORRE DEL GRECO Napoli  
TRECASE Napoli  
TUFINO Napoli  
VICO EQUENSE Napoli

**Città Provincia**

VISCIANO Napoli  
VOLLA Napoli  
ANGRI Salerno  
BRACIGLIANO Salerno  
CALVANICO Salerno  
CASTEL S. GIORGIO Salerno  
CORBARA Salerno  
FISCIANO Salerno  
MERCATO S. SEVERINO Salerno  
NOCERA INFERIORE Salerno  
NOCERA SUPERIORE Salerno  
PAGANI Salerno  
ROCCAPIEMONTE Salerno  
SARNO Salerno  
SCAFATI Salerno  
SIANO Salerno  
S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO Salerno  
S. MARZANO SUL SARNO Salerno  
S. VALENTINO TORIO Salerno

**Città Provincia**

CALABRITTO Avellino  
SENERCHIA Avellino  
AGEROLA Napoli  
ACERNO Salerno  
AGROPOLI Salerno  
ALBANELLA Salerno  
ALFANO Salerno  
ALTAVILLA SILENTINA Salerno  
AMALFI Salerno  
AQUARA Salerno  
ASCEA Salerno  
ATENA LUCANA Salerno  
ATRANI Salerno  
AULETTA Salerno  
BARONISSI Salerno  
BATTIPAGLIA Salerno  
BELLIZZI Salerno  
BELLOSGUARDO Salerno  
BUCCINO Salerno  
BUONABITACOLO Salerno  
CAGGIANO Salerno  
CAMEROTA Salerno  
CAMPAGNA Salerno  
CAMPORA Salerno  
CANNALONGA Salerno  
CAPACCIO Salerno  
CASALBUONO Salerno  
CASALETTO SPARTANO Salerno  
CASAL VELINO Salerno  
CASELLE IN PITTARI Salerno  
CASTEL S. LORENZO Salerno  
CASTELCIVITA Salerno  
CASTELLABATE Salerno  
CASTELNUOVO CILENTO Salerno  
CASTELNUOVO DI CONZA Salerno  
CASTIGLIONE DEI GENOVESI Salerno  
CAVA DE' TIRRENI Salerno  
CELLE DI BULGHERIA Salerno  
CENTOLA Salerno  
CERASO Salerno  
CETARA Salerno  
CICERALE Salerno  
COLLIANO Salerno  
CONCA DEI MARINI Salerno  
CONTRONE Salerno  
CONTURSI TERME Salerno  
CORLETO MONFORTE Salerno  
CUCCARO VETERE Salerno  
EBOLI Salerno  
FELITTO Salerno  
FURORE Salerno  
FUTANI Salerno  
GIFFONI SEI CASALI Salerno  
GIFFONI VALLE PIANA Salerno  
GIOI Salerno  
GIUNGANO Salerno  
ISPANI Salerno  
LAUREANA CILENTO Salerno

**Città Provincia**

LAURINO Salerno  
LAURITO Salerno  
LAVIANO Salerno  
LUSTRA Salerno  
MAGLIANO VETERE Salerno  
MAIORI Salerno  
MINORI Salerno  
MOIO DELLA CIVITELLA Salerno  
MONTANO ANTILIA Salerno  
MONTE S. GIACOMO Salerno  
MONTECORICE Salerno  
MONTECORVINO PUGLIANO Salerno  
MONTECORVINO ROVELLA Salerno  
MONTEFORTE CILENTO Salerno  
MONTESANO SULLA MARCELLANA Salerno  
MORIGERATI Salerno  
NOVI VELIA Salerno  
OGLIASTRO CILENTO Salerno  
OLEVANO SUL TUSCIANO Salerno  
OLIVETO CITRA Salerno  
OMIGNANO Salerno  
ORRIA Salerno  
OTTATI Salerno  
PADULA Salerno  
PALOMONTE Salerno  
PELLEZZANO Salerno  
PERDIFUMO Salerno  
PERITO Salerno  
PERTOSA Salerno  
PETINA Salerno  
PIAGGINE Salerno  
PISCIOTTA Salerno  
POLLA Salerno  
POLLICA Salerno  
PONTECAGNANO FAIANO Salerno  
POSITANO Salerno  
POSTIGLIONE Salerno  
PRAIANO Salerno  
PRIGNANO CILENTO Salerno  
RAVELLO Salerno  
RICIGLIANO Salerno  
ROCCADASPIDE Salerno  
ROCCAGLORIOSA Salerno  
ROFRANO Salerno  
ROMAGNANO AL MONTE Salerno  
ROSCIGNO Salerno  
RUTINO Salerno  
SACCO Salerno  
SALA CONSILINA Salerno  
SALENTO Salerno  
SALERNO Salerno  
SALVITELLE Salerno  
SANTOMENNA Salerno  
SANZA Salerno  
SAPRI Salerno  
SASSANO Salerno  
SCALA Salerno  
SERRAMEZZANA Salerno

SERRE Salerno  
SESSA CILENTO Salerno  
SICIGNANO DEGLI ALBURNI Salerno  
STELLA CILENTO Salerno  
STIO Salerno  
S. ANGELO A FASANELLA Salerno  
S. ARSENIO Salerno  
S. CIPIANO PICENTINO Salerno  
S. GIOVANNI A PIRO Salerno  
S. GREGORIO MAGNO Salerno  
S. MANGO PIEMONTE Salerno  
S. MARINA Salerno  
S. MAURO CILENTO Salerno  
S. MAURO LA BRUCA Salerno  
S. PIETRO AL TANAGRO Salerno  
S. RUFO Salerno  
TEGGIANO Salerno  
TORCHIARA Salerno  
TORRACA Salerno  
TORRE ORSAIA Salerno  
TORTORELLA Salerno  
TRAMONTI Salerno  
TRENTINARA Salerno  
VALLE DELL'ANGELO Salerno  
VALLO DELLA LUCANIA Salerno  
VALVA Salerno  
VIBONATI Salerno  
VIETRI SUL MARE Salerno